
	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022	
	Parte Generale 231	Pagina 1 di 48	



CITIS SOCIETÀ COOPERATIVA

**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**


Documento:	Parte Generale		
File:	MOG_parte_generale.pdf		
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione	in data:	04/10/2022

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 2 di 48

Rev.	Data	Causale	Approvazione
0	24/09/2020	Prima stesura	Consiglio di Amministrazione
1	21/07/2022	Aggiornamento per nuovi reati presupposto e cessione del ramo di azienda	Consiglio di Amministrazione


AGGIORNAMENTO REV. 1

L'opportunità di procedere ad un nuovo aggiornamento del modello è emersa a seguito anche della pubblicazione delle Nuove linee guida per la realizzazione dei modelli di organizzazione e controllo redatte da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia in data 08/06/2021, nonché dall'introduzione di nuovi reati presupposto, come la modifica dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 con l'entrata in vigore del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in tema di "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio", la modifica dell'art. 25-quinquiesdecies con l'emanazione del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 in tema di "reati tributari". Il legislatore ha poi introdotto nuove fattispecie di illeciti con l'introduzione dell'art. 25-sexiesdecies rubricato "contrabbando". Recentemente, a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 184 di attuazione della Direttiva Europea 2019/713 "relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti" (c.d. "Direttiva Mezzi di pagamento diversi dai contanti"), entrato in vigore in data 14 dicembre 2021 è stato introdotto il nuovo illecito di cui all'art. 25 octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti". Tale norma è finalizzata a sanzionare l'ente nel cui interesse o vantaggio sia commesso il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti (493 ter c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (493 quater c.p.), frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (640 ter comma 2 c.p.). Infine, con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195 di attuazione della Direttiva Europea 2018/1673 "sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale" si sono apportate modifiche al codice penale con riferimento ai "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio" contemplati dall'art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01. Da ultimo, la l. n. 22 del 9 marzo 2022 (Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale) ha introdotto tra i reati presupposto l'art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e l'art. 25-duodevices (Reati riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) Tali innovazioni normative sono state oggetto di analisi al fine di comprendere l'impatto dei nuovi reati presupposto con riferimento alle attività sensibili svolte ed oggetto quindi del presente aggiornamento del modello di organizzazione e controllo.

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 3 di 48

INDICE

SEZIONE PRIMA.....	4
1.1 INTRODUZIONE AL QUADRO NORMATIVO.....	4
1.2. NATURA DELLA RESPONSABILITÀ	5
1.3. AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE.....	5
1.4. FATTISPECIE DI REATO.....	5
1.5. LE SANZIONI	15
1.6. DELITTI TENTATI	16
1.7. VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	16
1.8. REATI COMMESSI ALL'ESTERO	19
1.9. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO	19
1.10. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	20
1.11. CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI..	21
1.12 IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RISCHI	23
1.13. SINDACATO DI IDONEITÀ.....	24
1.14. ADOZIONE DEL MODELLO	24
SEZIONE SECONDA.....	26
2.1. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE	26
2.2. GOVERNANCE.....	26
SEZIONE TERZA	28
3.1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CITIS.....	28
3.2. DESTINATARI	29
3.3. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	29
3.4. CODICE ETICO E MODELLO	30
3.5. PRESUPPOSTI DEL MODELLO	30
3.6. PRINCIPI DI CONTROLLO	32
SEZIONE QUARTA.....	33
4.1. ORGANISMO DI VIGILANZA	33
4.2. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	34
4.3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
4.4. IL WHISTLEBLOWING: AMBITO DI APPLICAZIONE E CANALI PER LE SEGNALAZIONI	36
4.5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	38
SEZIONE QUINTA	41
5.1. SISTEMA SANZIONATORIO	41
5.2. SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.....	41
5.3. SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTI	44
5.4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	44
5.5. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI APICALI.....	45
5.6. SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI/COMMERCIALI	45
SEZIONE SESTA	46
6.1. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	46
SEZIONE SETTIMA	47
7.1. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	47
ALLEGATI	48

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 4 di 48

SEZIONE PRIMA

1.1 INTRODUZIONE AL QUADRO NORMATIVO

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 3001 è stata introdotta nel nostro ordinamento la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*” in un contesto caratterizzato sino a quel momento dal principio di diritto per il quale *societas delinquere non potest*.

Il D.Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

La grande innovazione della disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001 prevede che le società possano essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “apicali”) o da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001).

Si tratta di una responsabilità del tutto autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e che, in definitiva, si affianca a quest’ultima.


Così si finisce nel coinvolgere per la punizione di determinati reati il patrimonio stesso delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Tali sanzioni possono poi essere di natura sia pecuniaria che interdittiva.

Di fondamentale importanza per l’intera disciplina della materia è la circostanza che la responsabilità amministrativa della società è esclusa se la società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

È opportuno specificare che la responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Ma è la concezione del modello di gestione e controllo che rappresenta la vera innovazione. Infatti, è innegabile che con tale disciplina il legislatore abbia introdotto un sistema in forza del quale l’imprenditore non subisce un controllo dall’alto. La normativa 231 significa condivisione del controllo di legalità dal basso ed è per tale motivo che si parla di proattività del modello 231.

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 5 di 48

1.2. NATURA DELLA RESPONSABILITÀ

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto ha sottolineato la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il D. Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D. Lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale.

1.3. AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL’ALTRUI DIREZIONE

Come sopra anticipato, secondo il D. Lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

A) da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso”* (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001);

B) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001).

Sul punto, è opportuno ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4. FATTISPECIE DI REATO

In base al D. Lgs. n. 231/2001, l’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. da 24 a 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, se

commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **Delitti contro la Pubblica Amministrazione (art. 24)**. Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 quali la corruzione, la malversazione ai danni dello Stato, la truffa ai danni dello Stato e la frode informatica ai danni dello Stato. L'art. 1, comma 77, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha aggiunto all'art. 25 il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. Con il D.Lgs. 75/2020 è stato invece modificato l'art. 24 D.Lgs. 231/2001 ampliando il novero dei reati presupposto. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato); all'art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); all'art. 640, comma 2 n. 1 c.p. (Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee); all'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); all'art. 640-ter c.p. (Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico); all'art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture); art. 2 L.23/12/1986, n. 898 (Frode ai danni del fondo europeo agricolo).

- **Reati informatici e di trattamento illecito di dati**, previsti dall'**art. 24-bis**, introdotto dalla Legge n. 48 del 18 marzo 2008 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa fatta a Budapest il 23 novembre 2013. Con l'art. 15, comma 7, lett. a) della Legge n. 99/2009 sono stati aggiunti anche i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 491-bis c.p. (documenti informatici); all'art. 615-ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico); all'art. 615-quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici); all'art. 615-quinquies c.p. (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico); all'art. 617-quater c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche); all'art. 617-quinquies c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche); all'art. 635-bis c.p. (danneggiamento da informazioni, dati e programmi informatici); all'art. 635-ter c.p. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità); all'art. 635-quater c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici); all'art. 635-quinquies (danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

di pubblica utilità); all'art. 640-quinquies (frode informatica del certificatore di firma elettronica); all'art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019 n. 105 (violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).

- **Delitti di criminalità organizzata**, previsti dall'art. 24-ter, è stato introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 2, comma 29, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere); all'art. 416-bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere); all'art. 416-ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso); all'art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione); all'art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope); alla L. 203/91 (tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo); all'art. 407, co 2, lett. a), n. 5 c.p.p. (illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 1 aprile 1975, n. 110).

- **Altri delitti contro la pubblica amministrazione**, previsti dall'art. 25. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 317 c.p. (concussione); all'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione); all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); all'art. 319-ter c.p. (corruzione in atti giudiziari); all'art. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità); all'art. 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); all'art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione); all'art. 322-bis c.p. (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri); all'art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite); all'art. 314 c.p. primo comma (peculato); all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui); all'art. 323 c.p. (abuso di ufficio).

- **Delitti contro la fede pubblica** previsti dall'art. 25-bis del Decreto quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e introdotti dalla legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro"². Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 464 c.p. (uso di valori di bollo contraffatti o alterati); all'art. 453 c.p. (falsificazione in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate); all'art. 454 c.p.

(alterazione di monete); all'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi); all'art. 455 c.p. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate); all'art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede); all'art. 459 c.p. (falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati); all'art. 461 c.p. (fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata); all'art. 460 c.p. (contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo);

- **Delitti contro l'industria e il commercio**, previsti dall'**art. 25-bis.1**, introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 15, comma 7, lettera b, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 513 c.p. (turbata libertà dell'industria o del commercio); all'art. 513-bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia o violenza); all'art. 514 c.p. (frodi contro le industrie nazionali); all'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio); all'art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine); all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci); all'art. 517-ter c.p. (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà); all'art. 517-quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).


- **Reati societari**, previsti all'**art. 25-ter**, introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario. Con l'art. 1, comma 77, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 è stato poi aggiunto all'art. 25-ter il reato di corruzione tra privati. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali); all'art. 2621-bis c.c. (fatti di lieve entità); all'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali delle società quotate); all'art. 2625, comma 2 c.c. (impedito controllo); all'art. 2626 c.c. (indebita restituzione di conferimenti); all'art. 2627 c.c. (illegale ripartizione degli utili e delle riserve); all'art. 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante); all'art. 2629 c.c. (operazioni in pregiudizio dei creditori); all'art. 2629-bis c.c. (omessa comunicazione del conflitto d'interessi); all'art. 2632 c.c. (formazione fittizia del capitale); all'art. 2633 c.c. (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori); all'art. 2635 (corruzione tra privati); all'art. 2635-bis c.c. (istigazione alla corruzione tra privati); all'art. 2636 c.c. (illecita influenza sull'assemblea); all'art. 2637 c.c. (aggiotaggio); all'art. 2638, comma 1 e 2 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

- **Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**, richiamati dall'**art. 25-quater** D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei

“delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”). Sono oggi ricompresi i reati di cui: all’art. 270 c.p. (associazione sovversive); all’art. 270-bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo); all’art. 270-ter c.p. (assistenza agli associati); all’art. 270-quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale); all’art. 270-quinquies c.p. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale); alla L. 153/2016, art. 270-quinquies, comma 1 c.p. (finanziamento di condotte con finalità di terrorismo); all’art. 270-quinquies, comma 2 c.p. (sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro); all’art. 270-sexies c.p. (condotte con finalità di terrorismo); all’art. 280 c.p. (attentato per finalità terroristiche o di eversione); all’art. 280-bis c.p. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi); all’art. 280-ter c.p. (atti di terrorismo nucleare); all’art. 289-bis c.p. (sequestro di personale a scopo di terrorismo o di eversione); all’art. 289-ter c.p. (sequestro a scopo di coazione); all’art. 302 c.p. (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo); all’art. 304 c.p. (cospirazione politica mediante accordo); all’art. 305 c.p. (cospirazione politica mediante associazione); art. 306 c.p. (banda armata); art. 307 c.p. (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata); alla L. 342/1976 art. 1 (impossessamento, dirottamento o distruzione di un aereo); alla L. 342/1976 art. 2 (danneggiamento delle installazioni a terra); al D.Lgs. 625/1979 (pentimento operoso); alla Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, art. 2.

- **Delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (richiamati dall’art. 25-quater.1 del D. Lgs. n. 231/2001), in relazione all’art. 583-bis c.p.

- **Delitti contro la personalità individuale** previsti dall’art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto dall’art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all’art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù); all’art. 600-bis c.p. (prostituzione minorile); all’art. 600-ter c.p. (pornografia minorile); all’art. 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico); all’art. 600-quater comma 1 c.p. (pornografia virtuale); all’art. 600-quinquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile); all’art. 601 c.p. (tratta di persone); all’art.602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi); all’art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro); all’art. 609-undecies c.p. (adescamento di minorenni).

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 10 di 48

- **Abusi di mercato**, richiamati dall'**art. 25-sexies** del Decreto, come introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("Legge Comunitaria 2004"). Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 185 D.Lgs. 58/1998 (manipolazione di mercato); all'art. 184 D.Lgs. 58/1998 (abuso di informazioni privilegiate); all'art. 14 Reg. UE n. 595/2014 (divieto di abuso di informazioni privilegiati e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate).

- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (c.d. reati infortunistici), previsti dall'**art. 25-septies**, introdotto nel Decreto dall'art. 9 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 589 c.p. (omicidio colposo); all'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose).

- **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, previsti dall'**art. 25-octies**, introdotto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 ed ulteriormente modificato con il . Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 648 c.p. (ricettazione); all'art. 648-bis c.p. (riciclaggio); all'art. 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); all'art. 648-ter comma 1 c.p. (autoriciclaggio).

- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, previsti dall'**art 25-octies.1**, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184. Sono ricompresi i reati di cui all'art. 493 ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti), art. 493 quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) ed art. 640 ter c.p. (frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, previsti dall'**art. 25-novies**, introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 15, comma 7, lettera c, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 171 L. 633/1941 comma 1 lett. a-bis) (messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa); all'art. 171 L. 633/1941 comma 3; all'art. 171 L. 633/1941 comma 3 (reati di cui al precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offesa l'onore o la reputazione); art. 171-bis L. 633/1941 comma 1 (abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione,

vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori); all'art. 171-bis L. 633/1941 comma 2 (riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati); all'art. 171-ter L. 633/1941 (abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa); all'art. 171-septies L. 633/1941 (mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti con soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione); all'art. 171-octies L. 633/1941 (fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale).

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, previsto dall'**art. 25-decies**, introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 116 del 3 agosto 2009, e sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha ad oggetto il reato di cui all'art. 377-bis c.p.


- **Reati ambientali**, previsti dall'**art. 25-undecies**, introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 2 del D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011. Tale norma (che non dà completa attuazione a quanto disposto nella Direttiva 2009/123/CE) ricomprende alcune fattispecie di reato contemplate nel D. Lgs. n. 152/2006 (scarichi, rifiuti, inquinamento atmosferico) e in altre disposizioni in materia di tutela ambientale. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale); all'art. 42-quater c.p. (disastro ambientale); all'art. 452-quinquies c.p. (delitti colposi contro l'ambiente);

all'art. 452 sexies c.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività); all'art. 727-bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette); all'art. 733-bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto); agli artt. 1, 2, 3.bis e 6 L. 150/1992 (importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette); all'art. 137 D.Lgs 152/2006 (scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili); all'art. 256 D.Lgs 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata); all'art. 257 D.Lgs. 152/2006 (inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee); all'art. 259 del D.Lgs. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti); all'art. 258 del D.Lgs. 152/2006 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari); all'art. 452-quaterdecies c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); all'art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 (false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti); all'art. 8 del D.Lgs. 202/2007 (inquinamento doloso); all'art. 9 del D.Lgs 202/2007 (inquinamento colposo provocato da navi); all'art. 3 della L. 549/1993 (cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive),

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, previsto all'art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, che individua, quale fattispecie di reato, il delitto di cui all'art. 22, comma 12 –bis del D. Lgs. n. 286/1998 (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) e di cui all'art. 12, comma 3,3-bis, 3-ter e comma 5 del D.Lgs. 286/1998 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

- **Razzismo e Xenofobia**, previsto dall'art. 25-terdecies del D.Lgs n. 231/2001, introdotto dall'art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167, individua quale fattispecie di reato il delitto di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 654/1975, oggi sostituito dall'art. 604-bis c.p.

- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, previsto dall'art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001 e introdotto dall'art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39, individua quale fattispecie di reato presupposto il delitto di cui agli artt. 1 della L 401/1989 (frode in competizioni

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 13 di 48

sportive); nonché di cui all'art. 3 della L. 401/1989 (esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa).

- **Reati tributari**, previsti dal nuovo **art. 25-quinquiesdecies**, introdotto dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 e modificato con il D.Lgs. 75/2020, individua quale fattispecie di reato presupposto il delitto di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; all'art. 4 del D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele); all'art. 5 del D.Lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione); all'art. 8 del D.Lgs. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); all'art. 10 del D.Lgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili); all'art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (indebita compensazione); all'art. 11 del D.Lgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

- **Reati di contrabbando**, introdotti con il D.Lgs. 75/2020, **art. 25-sexiesdecies** D.Lgs. 231/01, prevedono la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale con sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine. Sono quindi ricompresi i reati di cui: all'art. 282 DPR n. 73/1943 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali); all'art. 283 DPR n. 73/1943 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine); all'art. 284 DPR n. 73/1943 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci); all'art. 285 DPR n. 73/1943 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea); all'art. 286 DPR n. 73/1943 (Contrabbando nelle zone extra-doganali); all'art. 287 DPR n. 73/1943 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali); all'art. 288 DPR n. 73/1943 (Contrabbando nei depositi doganali); all'art. 289 DPR n. 73/1943 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione); all'art. 290 DPR n. 73/1943 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti); all'art. 291 DPR n. 73/1943 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea); all'art. 291-bis DPR n. 73/1943 (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri); all'art. 291-quater DPR n. 73/1943 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri); all'art. 292 DPR n. 73/1943 (Altri casi di contrabbando).


- **Delitti contro il patrimonio culturale**, previsti dall'**art. 25-septiesdecies**, introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 518-bis c.p. (Furto di beni culturali); all'art. 518-ter c.p. (Appropriazione indebita di beni culturali);

all'art. 518-quater c.p. (Ricettazione di beni culturali); all'art. 518-octies c.p. (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali); all'art. 518-novies c.p. (Violazioni in materia di alienazioni di beni culturali); all'art. 518-decies c.p. (Importazione illecita di beni culturali); all'art. 518-undecies c.p. (Uscita o esportazione illecita di beni culturali); all'art. 518-duedocies c.p. (Distruzione, dispersione, deturpazione, deterioramento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici); all'art. 518-quatordecies c.p. (contraffazione di opere d'arte).

- **Reati riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, previsti dall'art. **art. 25-duodevicies**, introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. 518-sexies c.p. (Riciclaggio di beni culturali) e all'art. 518-terdecies c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

- **Frodi in commercio per operatori della filiera degli oli vergini di oliva**, introdotte con l'art. 12, L. n. 9/2013. Sono oggi ricompresi i reati di cui all'art. 440 c.p. (Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari); all'art. 442 c.p. (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate); all'art. 444 c.p. (Commercio di sostanze alimentari nocive); all'art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali); all'art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi); all'art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio); all'art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine); all'art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci); all'art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

- **Reati commessi in modalità transnazionale**, introdotti con la L. n. 146/2006. Sono oggi ricompresi i reati di cui: all'art. art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine); all'art. art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope); all'art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri); all'art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria); all'art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale), all'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere); all'art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso).

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 15 di 48

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, anche in adeguamento a obblighi di natura internazionale e comunitaria.

1.5. LE SANZIONI

Altro aspetto rilevante è quello delle sanzioni, previste dagli artt. 9-23 del D. Lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati.

Esse possono essere di natura:

A) Pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);

B) Interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. 231/2001, "Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente") che, a loro volta, possono consistere in:


- ✓ interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- ✓ divieto di pubblicizzare beni o servizi;

C) Confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);

D) Pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 a un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina: (i) il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, (ii) l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (si tratta in particolare di: reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 16 di 48

democratico, delitti contro la personalità individuale, reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché di reati transnazionali) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ✓ in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell' idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 231/2001.


1.6. DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà. È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.7. VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del D. Lgs. 231/2001, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 17 di 48

“fondo comune” concerne le associazioni non riconosciute. La disposizione in esame rende esplicita la volontà del Legislatore di individuare una responsabilità dell’ente autonoma rispetto non solo a quella dell’autore del reato (si veda, a tale proposito, l’art. 8 del D. Lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l’incidenza sulla responsabilità dell’ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell’ente;


dall’altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 afferma *“Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell’ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”*.

In caso di trasformazione, l’art. 28 del D. Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l’estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell’ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l’ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. 231/2001). L’ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all’operazione (art. 2504- bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L’art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimanga responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 18 di 48

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.


L'art. 31 del D. Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

(i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e
(ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D. Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D. Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. 231/2001); il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- ✓ è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- ✓ la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 19 di 48

1.8. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 - commessi all'estero.

La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.


I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- i.** il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- ii.** l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii.** l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- iv.** sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. Lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D. Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 20 di 48

cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. 231/2001).

1.10. MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Aspetto fondamentale del D. Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, D. Lgs. 231/2001):


- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: *"Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione"*. Ed ancora: *"si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."*

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 21 di 48

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si assiste qui a un'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa, che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.


Il D. Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- ✓ individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ✓ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- ✓ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.11. CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI

L'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001 prevede che *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Confindustria ha definito le *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001”*, diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel D. Lgs. 231/2001 con il D. Lgs. n. 61/2002) e aggiornate, da ultimo, al 31 marzo 2014 (di seguito, *“Linee guida di Confindustria”*) fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 22 di 48

per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- ✓ identificazione dei rischi e dei protocolli;
- ✓ adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex D. Lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- ✓ individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Tali Linee Guida sono state oggetto di successivi aggiornamenti anche in conseguenza dell'ampliamento delle categorie di reati presupposto; l'ultimo aggiornamento risale al mese di giugno 2021.

Sia nella predisposizione che nell'aggiornamento del proprio Modello, la Società si è ispirata alle Linee Guida emesse da Confindustria che individuano alcuni concetti di rilievo, nella costruzione dei Modelli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo ideato da Confindustria per i reati "dolosi" sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.
- whistleblowing

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo ideato da Confindustria per i reati "colposi" sono:

- codice etico;
- struttura organizzativa (in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- formazione e addestramento;
- comunicazione e coinvolgimento;
- gestione operativa;
- sistema di monitoraggio per la sicurezza.

Tali componenti devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.
- Obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.

Al fine di poter fornire uno strumento utile e adeguato alla normativa in evoluzione, le Linee Guida sono in continua fase di aggiornamento.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.


1.12 IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RISCHI

Come indicato nelle Nuove Linee Guida di Confindustria, la gestione dei numerosi obblighi di *compliance*, cioè di conformità alle norme, può risultare connotata da una pluralità di (processi ed informazioni potenzialmente incoerenti, con controlli potenzialmente non ottimizzati e possibile ridondanza di attività.

Il passaggio ad una *compliance* integrata consente di:

- ✓ razionalizzare le attività (in termini di risorse, persone, sistemi, ecc.);
- ✓ migliorare l'efficacia ed efficienza delle attività di *compliance*;
- ✓ facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze, anche attraverso l'esecuzione di *risk assessment* congiunti, e la manutenzione periodica dei programmi di *compliance*.

In quest'ottica, un approccio integrato contempla procedure comuni che garantiscano efficienza e snellezza e che non generino sovrapposizione di ruoli (o mancanza di presidi), duplicazioni di verifiche e di azioni correttive, in termini più ampi, di conformità rispetto alla copiosa normativa di riferimento, laddove tali ruoli rispettivamente incidano e insistano sui medesimi processi.

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 24 di 48

Ciò comporta necessariamente di individuare specifici e continui meccanismi di coordinamento e collaborazione tra i principali soggetti aziendali interessati tra i quali, a mero titolo esemplificativo, il Dirigente Preposto, il Datore di lavoro, il Collegio sindacale, l'OdV ed il DPO. A maggior ragione, nel caso in cui la Società miri all'ottenimento di certificazioni, pur avendo tali sistemi una funzione diversa dai modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto 231 diviene importante valorizzare la sinergia tra il Modello di organizzazione e controllo ex D.lgs. 231 con la documentazione (articolata di solito in manuali interni, procedure, istruzioni operative e registrazioni) dei sistemi aziendali in materia antinfortunistica (UNI-INAIL o OHSAS 18001 o ISO 45001), ambientale (EMAS o ISO14001), di sicurezza informatica (ISO 27001), di qualità (ad esempio ISO 9001) anticorruzione (ISO 37001), ma anche del sistema di gestione del rischio del trattamento dei dati personali. Citis, nello specifico, ha ottenuto la certificazione di attestazione di qualificazione dalla esecuzione di lavori pubblici di cui al DPR 207/2010, la ISO 9001:2015, la ISO 14001:2015 nonché è stata inclusa nella c.d. White list.

1.13. SINDACATO DI IDONEITÀ

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante: la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.


Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "*prognosi postuma*".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "*idoneo a prevenire i reati*" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

1.14. ADOZIONE DEL MODELLO

In conformità a quanto stabilito dal Decreto, La Direzione di Citis si è dotata del presente Modello Organizzativo deliberandone l'approvazione con apposito verbale in data: **24 settembre 2020**.


Al fine dell'aggiornamento del Modello alla presente versione è stata svolta una attività di *risk assessment* con riferimento alle innovazioni normative successive alla deliberazione del c.d.a. di

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 25 di 48

adozione del modello senza rinvenire particolari profili di rischio per la società legati ai nuovi reati presupposto introdotti, così come in ragione delle modifiche alle attività aziendali.

Altresì si è dotata dell'Organismo di Vigilanza (OdV) come indicato da apposito regolamento allegato al presente documento.

All'organo dirigente dell'azienda spetta promulgare le successive modifiche ed integrazioni del Modello, effettuate sempre sulle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, qualora sia necessario adeguare il Modello a nuove situazioni sopraggiunte o alla luce di non conformità rilevate, al fine di garantirne il miglioramento continuo e la massima rispondenza a quanto specificato dal Decreto in termini di efficacia ed efficienza.

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 26 di 48

SEZIONE SECONDA

2.1. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE

CITIS Consorzio Installatori Termo Idraulici Senesi, nasce nel 1974 grazie all'iniziativa di un gruppo di undici idraulici. Attraverso un percorso di sviluppo di oltre 35 anni CITIS è oggi il più grande consorzio di installatori termoidraulici della Toscana e può contare su 11 sedi operative, 10.000 mq di magazzini, mostre ed uffici, oltre 100 dipendenti, e circa 20 milioni di euro di fatturato consolidato. La missione che guida il Consorzio CITIS è fondere i vantaggi economici e tecnologici di un grande gruppo con il rapporto umano e l'esperienza del singolo professionista. Ad oggi oltre 80 aziende partecipano al consorzio di installatori termoidraulici, che ha acquisito nel tempo partecipazioni in società che consentono di attribuire stabilità economica al consorzio nonché di fornire una serie di servizi tali da rendere lo stesso competitivo anche nei bandi di partecipazione a lavori pubblici o privati di importanti dimensioni.


2.2. GOVERNANCE

La *governance* di Citis è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 7 amministratori tra i quali un Presidente ed un Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

È opportuno specificare che la società ha appaltato alcune attività di natura amministrativa/contabile e tecnica a due distinte società consortili delle quali detiene comunque una partecipazione patrimoniale, ovvero AST Arcobaleno Servizi Toscana Società Consortile a Responsabilità Limitata e SFM Sena Facility Management Società Consortile a Responsabilità Limitata.

Alla prima sono appaltate le attività amministrative di tenuta della contabilità, gestione del sistema informatico interno aziendale e, infine, predisposizione dei bilanci. Alla seconda, invece, le attività di natura tecnica necessarie per consentire a Citis ed ai propri consorziati di partecipare a bandi pubblici e privati di lavori di realizzazione di impianti e manufatti o di manutenzione degli stessi.


La società, inoltre, detiene una partecipazione nella società Citis Arcobaleno s.r.l. che si occupa del commercio all'ingrosso e al minuto di materiali idraulici, termici e idrosanitari, nonché inoltre nella società immobiliare Impris s.p.a.

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 27 di 48

All'organo amministrativo è affidata la gestione della società, esso compie tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge o lo statuto riservano espressamente ai soci.

La rappresentanza legale della società e la firma sociale, di fronte a terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché ai due Vice-Presidenti.

La società è dotata infine di un collegio sindacale.

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 28 di 48

SEZIONE TERZA

3.1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CITIS

Citis è un consorzio leader in Toscana nella partecipazione a bandi pubblici e gare private per l'effettuazione di lavori edili e termosanitari di importanti dimensioni ed ha posto attenzione alla sicurezza, alla salvaguardia dell'ambiente e all'orientamento della soddisfazione del cliente.


In particolar modo, la Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine nonché delle imprese consorziate. La stessa è consapevole dell'importanza di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, di coloro che, nella Società, rivestono il ruolo di soggetto apicale, dei dipendenti (anche con qualifica dirigenziale) nonché dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza del top management della Società.

Citis ritiene, dunque, che l'adozione del presente Modello, unitamente all'approvazione del Codice Etico possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri destinatari affinché, nell'espletamento delle proprie attività aziendali, assumano comportamenti corretti e trasparenti tali da prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello la Società intende perseguire le seguenti finalità: determinare nei destinatari del Modello la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative che possono essere irrogate direttamente alla Società;

Ribadire che eventuali comportamenti illeciti sono fortemente condannati da Citis in quanto gli stessi (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la stessa intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendali e di cui pertanto chiede la più rigorosa osservanza;

Consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio fondata su un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati.

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 29 di 48

Al fine di predisporre un Modello efficace e idoneo a prevenire i reati ricompresi nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, la Società ha proceduto ad un'approfondita analisi del proprio contesto aziendale tramite verifica documentale ed interviste mirate a soggetti aziendali che, in ragione del ruolo dagli stessi svolto nei processi aziendali analizzati, risultano adeguatamente informati in merito all'organizzazione ed alle modalità di svolgimento dei processi stessi.


3.2. DESTINATARI

Le prescrizioni del presente Modello sono vincolanti per gli amministratori e per tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto della Società, per i dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente), per i collaboratori esterni sottoposti alla direzione o vigilanza del management aziendale di Citis (di seguito i "Destinatari").

3.3. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Con riferimento alle esigenze individuate nel D.Lgs. 231/2001, gli elementi fondamentali sviluppati da Citis. nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- ✓ mappatura delle attività sensibili, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali potenzialmente associabili alla commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico;
- ✓ identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, sancite nel Codice Etico adottato dalla Società Citis e, più in dettaglio, nel presente Modello;
- ✓ previsione di specifici protocolli relativi ai processi strumentali ritenuti a maggior rischio potenziale di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, al fine di fornire indicazioni specifiche sul sistema di controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire; nei protocolli sono inoltre contenute le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati stessi;
- ✓ nomina di un Organismo di Vigilanza collegiale (di seguito anche "Organismo"), e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- ✓ approvazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 30 di 48

- ✓ svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del presente Modello;
- ✓ modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (aggiornamento del Modello).

3.4. CODICE ETICO E MODELLO

Citis intende operare secondo principi etici e regole di comportamento dirette ad improntare lo svolgimento dell'attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la sua crescita al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in Italia e tutti i Paesi in cui opera.

A tale fine, la Società si è dotata di un Codice Etico volto a definire una serie di principi di “*deontologia aziendale*” e di regole comportamentali, che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza sia da parte dei propri organi sociali e dipendenti, sia da parte di tutti coloro che cooperano con essa o con il Gruppo nel perseguimento degli obiettivi di business.

Il Codice Etico ha, pertanto, una portata di carattere generale e rappresenta un insieme di regole, adottate spontaneamente da Citis, che la stessa riconosce, accetta e condivide, dirette a diffondere una solida integrità etica e una forte sensibilità al rispetto delle normative vigenti


Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate espressamente a prevenire la commissione delle tipologie di reati previste dal decreto medesimo (per fatti che, apparentemente commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, possono far sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato).

In considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento (tra cui, legalità, correttezza e trasparenza) idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, tale documento acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, un elemento complementare allo stesso.

3.5. PRESUPPOSTI DEL MODELLO

Nella predisposizione del Modello Citis ha tenuto conto della propria organizzazione aziendale al fine di verificare le aree di attività più esposte al rischio di potenziale commissione di reati.

A tale proposito è stata analizzata l'organizzazione aziendale con la stretta collaborazione della Governance Aziendale che si impegna ad attuare l'aggiornamento, la conservazione/archiviazione del modello e a renderlo disponibile per la sua eventuale consultazione.

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 31 di 48

Al vertice dell'organizzazione si pone il Consiglio di Amministrazione.

Nella predisposizione del Modello, Citis ha inteso adottare un proprio Sistema di Controllo Interno al fine di verificarne la capacità a prevenire le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 nelle aree di attività identificate a rischio.

Più in generale, il Sistema di Controllo Interno di Citis deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità:

- ✓ l'obiettivo operativo del Sistema di Controllo Interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale; tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli della Società;
- ✓ l'obiettivo di informazione si traduce nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- ✓ l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.


Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta da Citis. attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interessi.

In particolare, il Sistema di Controllo Interno si basa sui seguenti elementi:

- ✓ sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità;
- ✓ sistema procedurale;
- ✓ sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni;
- ✓ sistema di controllo di gestione e reporting;
- ✓ poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- ✓ sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

Alla base del Sistema di Controllo Interno di Citis vi sono i seguenti principi:

- ✓ ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- ✓ nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
- ✓ è necessario poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 32 di 48

Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del Sistema di Controllo attraverso i controlli di linea, costituiti dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

3.6. PRINCIPI DI CONTROLLO


Citis gestisce i principali processi e le aree di attività a rischio sopra identificate, nel rispetto di principi che appaiono coerenti con le indicazioni fornite dal D.Lgs. 231/2001, garantendone una corretta e concreta applicazione.

I principi che regolano le attività in tali aree e processi sono i seguenti:

- ✓ esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- ✓ esistenza e adeguatezza di procedure per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di: tracciabilità degli atti, oggettivazione del processo decisionale e previsione di adeguati punti di controllo;
- ✓ rispetto e attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti;
- ✓ esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale, supportato da un sistema di deleghe e procure riguardante sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell'azienda in merito alle operazioni da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società nei confronti dei terzi (cosiddette "procure" speciali o generali);
- ✓ esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio.

I protocolli contengono la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato, attraverso un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del relativo sistema di prevenzione del rischio. Essi rispondono, tra l'altro, all'esigenza di rendere documentate e verificabili le varie fasi dei processi dagli stessi regolati, onde consentirne la tracciabilità.

Citis ha attribuito il compito di verifica della costante applicazione di tali principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi ai responsabili delle Funzioni aziendali che sono chiamati a interfacciarsi con l'Organismo di Vigilanza, affinché lo stesso sia costantemente informato di eventuali modifiche introdotte nell'organizzazione o nelle attività aziendali e al quale potranno essere richiesti pareri ovvero indicazioni di principio e di orientamento.

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 33 di 48

SEZIONE QUARTA

4.1. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria evidenziano che il D.Lgs. 231/2001 consente di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva ma l'aspetto fondamentale rimane che comunque si debba tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente.

Non potrà essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

La società Citis proprio in relazione alle dimensioni e alla propria organizzazione societaria ha inteso nominare un Organismo di Vigilanza in composizione collegiale, composto da 3 membri.


In ogni caso, i membri dell'Organismo di Vigilanza è e sarà sempre scelto tra soggetti che non abbiano rapporti di parentela con i soci e con gli Amministratori, che ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio.

In caso di nomina di un componente esterno, lo stesso non può avere rapporti commerciali con la Società che possano configurare ipotesi di conflitto di interessi.

Il responsabile nominato deve poter assicurare la conoscenza delle attività aziendali, competenze in *auditing* e *risk assessment* e allo stesso tempo avere autorevolezza e indipendenza tali da poter garantire la credibilità delle relative funzioni. L'Organismo di Vigilanza ha una durata di tre anni e la carica è rieleggibile.

In particolar modo, l'Organismo di Vigilanza viene individuato al fine di garantire i seguenti requisiti:

Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dalla composizione plurisoggettiva, dall'assenza di alcun riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione e dalla facoltà di *reporting* al massimo vertice aziendale.

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 34 di 48

Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispone il responsabile dell'Organismo di Vigilanza.

Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di Citis .

Mediante appositi documenti organizzativi/comunicazioni interne verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto Organismo, nonché i flussi informativi da e verso l'Organismo stesso. Per il suo funzionamento, l'Organismo si è, inoltre, dotato di un proprio Regolamento di Funzionamento.

All'Organismo di Vigilanza è riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione un *budget* di spesa adeguato per lo svolgimento delle relative funzioni. In caso di spese eccedenti il *budget* approvato, dovrà essere autorizzato direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

La revoca dei poteri propri di tale organo potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Collegio Sindacale.

4.2. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- ✓ vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello;
- ✓ curarne l'aggiornamento.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- ✓ vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- ✓ vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- ✓ verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- ✓ proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;
- ✓ comunicazione su base continuativa al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte;

- ✓ comunicazioni periodiche al Collegio Sindacale su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte, ovvero per eventuali violazioni dei vertici aziendali o dai Consiglieri di Amministrazione.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:


- ✓ collaborare con la funzione aziendale competente nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello di Citis, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- ✓ istituire specifici canali informativi “dedicati” (indirizzo di posta elettronica dedicato), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- ✓ raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- ✓ verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con le Funzioni aziendali. Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- ✓ accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- ✓ disporre che i responsabili delle Funzioni aziendali, e in ogni caso tutti i destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- ✓ ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

4.3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e al Collegio Sindacale.

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 36 di 48

Il riporto a siffatti organi sociali, competenti a convocare l'Assemblea, costituisce anche la miglior garanzia del controllo ultimo sull'operato degli amministratori, affidato - per previsione legislativa e statutaria - al socio.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce, sia al Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale, lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

in modo continuativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e, almeno annualmente, attraverso una relazione scritta;

periodicamente nei confronti del Collegio Sindacale, su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte;

occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, nei casi di presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai Consiglieri di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti.


A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi compiti, di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

4.4. IL WHISTLEBLOWING: AMBITO DI APPLICAZIONE E CANALI PER LE SEGNALAZIONI

La Legge n. 179/2017 reca disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. La suddetta novella legislativa è stata introdotta nel tentativo di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico ed ha previsto una specifica disciplina per gli enti, inserendo tre nuovi commi all'art. 6 del Decreto, ovvero il 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Il comma 2-bis dispone che il Modello organizzativo deve prevedere:

- ✓ uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lett. a) e b) di presentare a tutela dell'integrità dell'ente segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nella gestione della segnalazione;
- ✓ almeno un canale alternativo di segnalazione con modalità informatiche che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante;

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 37 di 48

- ✓ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi riconducibili direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- ✓ nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure poste a tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il comma 2-ter prevede che il segnalante o l'organizzazione sindacale da questi indicata possono denunciare all'Ispettorato del Lavoro – per i provvedimenti di sua competenza - l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis.

Il comma 2-quater disciplina il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, che viene espressamente qualificato come “nullo”; sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

In caso di controversie legate all'erogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, il datore di lavoro deve provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione.

La disciplina sul whistleblowing introduce nell'ordinamento giuridico italiano un apparato di norme che migliorano l'efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi ovvero tutelano con maggiore intensità i segnalanti, incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazioni del Modello. I casi di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa successiva alla presentazione della segnalazione avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulla condizione di lavoro, il datore di lavoro deve dimostrare che tali misure risultino fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (c.d. “inversione dell'onere della prova a favore del segnalante”).

La Società si doterà di una specifica procedura per la gestione del whistleblowing.

Tale procedura regola, incentiva e protegge chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un'irregolarità sul luogo di lavoro, rilevanti ai fini del Decreto, decide di farne segnalazione.

Oggetto delle segnalazioni saranno quindi:

- ✓ condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;

- ✓ condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello o dei documenti ad esso allegati.

Non saranno meritevoli di segnalazione questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro ovvero ai rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili affinché i soggetti preposti possano svolgere le dovute verifiche (art. 6, comma 2-bis).

Citis ammette altresì le segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che consentano di identificare il loro autore. Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione per quanto attiene la tutela accordata al segnalante dalla norma (art. 6, commi 2-ter e 2-quater).

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni che possono essere effettuate ed inviate all'indirizzo di posta elettronica appositamente istituito odv@citis.it o anche per iscritto all'Organismo all'indirizzo di posta ordinaria del recapito professionale del Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Il segnalante potrà far pervenire la propria segnalazione anche:

- ✓ verbalmente, riferendo ai membri dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ attraverso un applicativo software accessibile tramite la rete aziendale che garantisca riservatezza del segnalante e della segnalazione, così come previsto dalla normativa.

Citis illustra ai propri dipendenti in modo chiaro e preciso il procedimento di segnalazione interno al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità.

4.5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli adottati e da ciascun documento che concorre a costituire il Modello.

Sono stati, pertanto, istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale di Citis.

In particolare, gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

I destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.


A tali fini è istituito un canale di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza, consistente in un indirizzo di posta elettronica dedicato, e precisamente odv@citis.it al quale potranno essere inviate le eventuali segnalazioni. Tale modalità di trasmissione delle segnalazioni è volta a garantire la riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:


- ✓ provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- ✓ richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001;
- ✓ attività di controllo svolte dai responsabili di altre direzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001 o del Modello;
- ✓ modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- ✓ notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ✓ segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione di Citis, nonché prendere visione di qualsiasi documento della Società e consultare dati relativi alla stessa.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 40 di 48

mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 41 di 48

SEZIONE QUINTA

5.1. SISTEMA SANZIONATORIO

Il Modello della Società prevede un sistema disciplinare applicabile in caso di violazioni delle procedure e delle disposizioni ivi indicate, nonché delle disposizioni del presente Modello e dei principi stabiliti nel Codice Etico. Il sistema disciplinare predisposto è volto a prevenire la commissione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D.Lgs. 231/2001, ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'eventuale instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001. L'azienda, infatti, ha la facoltà di applicare, all'esito delle opportune valutazioni, le sanzioni disciplinari ritenute più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in considerazione della loro autonomia, coincidere con le valutazioni operate dal giudice in sede penale.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere classificate nei seguenti comportamenti:

- ✓ comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- ✓ comportamenti che integrano una grave trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

5.2. SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicabili, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle procedure e delle disposizioni indicate nel Modello adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza i compiti loro affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL di categoria.

Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- i) richiamo verbale;
- ii) ammonizione scritta;
- iii) multa;
- iv) sospensione dal lavoro;
- v) licenziamento.

L'accertamento di eventuali violazioni, nel caso in cui fossero reputate tali da ledere il vincolo fiduciario, potranno determinare a carico del lavoratore la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa.

Tali sanzioni saranno comminate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e saranno proporzionate a seconda della loro gravità.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le violazioni dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si precisa che incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico e alle regole comportamentali contenute nel presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società.

Incorre, inoltre, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:

- ✓ adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree ritenute a rischio dalla Società, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, diretto in modo univoco alla commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001,

dovendosi ravvisare in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e alla diligenza nel lavoro, talmente grave da ledere la fiducia dell'azienda nei confronti del dipendente stesso;

- ✓ adottati, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito la sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno esser comminati al lavoratore entro i termini assegnatigli a difesa, nel corso dei quali lo stesso potrà presentare le sue giustificazioni.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce.


L'irrogazione del provvedimento disciplinare dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti disciplinari potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali applicabili. Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della Legge n. 604 del 15 luglio 1966, confermate dall'articolo 18 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- ✓ gravità delle violazioni commesse;
- ✓ mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- ✓ prevedibilità dell'evento;
- ✓ intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- ✓ comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- ✓ altre particolari circostanze che caratterizzino la violazione.

Le sanzioni disciplinari (così come previsto dall'art. 7 L. 300/70) e il Codice Etico, sono portate a conoscenza del lavoratore mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 44 di 48

5.3. SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTI

La violazione da parte dei dirigenti delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico e delle prescrizioni previste dal presente Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre la Società all'applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 231/2001, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 Legge 300/1970.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- i) multa;
- ii) sospensione dal lavoro;
- iii) risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ.


Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ.

5.4. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione accertata del Modello o del Codice Etico da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto.

In particolare, in caso di una violazione del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più amministratori non diretta in modo univoco ad agevolare o commettere un reato ricompreso nel Decreto, l'organo amministrativo potrà procedere direttamente all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto o della revoca delle procure conferite, a seconda della gravità del fatto.

In caso invece di violazioni del Modello da parte di uno o più Amministratori di particolare rilevanza in quanto dirette in modo univoco ad agevolare ovvero a commettere un reato ricompreso

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 45 di 48


nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) saranno adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

5.5. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI APICALI

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza dei sottoposti gravante sugli apicali comporterà, da parte della Società, l'assunzione delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, al ruolo e responsabilità dell'apicale medesimo.

5.6. SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI/COMMERCIALI

La violazione delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei soggetti aventi rapporti contrattuali, commerciali o accordi di *partnership* con la Società, potrà determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ovvero il diritto di recesso dal medesimo fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 46 di 48

SEZIONE SESTA

6.1. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Compete all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett.b) e art. 7, comma 4 lett.a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.


In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- ✓ variazioni e elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrata l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- ✓ significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- ✓ modifiche normative.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle Direzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento delle procedure esistenti e dell'implementazione di nuove.

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 47 di 48

SEZIONE SETTIMA

7.1. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE


Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, Citis ha definito un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con l'Amministrazione e con i responsabili delle Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

In relazione alla comunicazione del Modello, la Società si impegna a:

- ✓ diffondere il Modello nel contesto aziendale attraverso la pubblicazione sulla intranet aziendale e/o con qualsiasi altro strumento ritenuto idoneo;
- ✓ predisporre una comunicazione destinata a tutto il personale avente qualifica di impiegato, quadro o dirigente;
- ✓ organizzare uno specifico incontro formativo con il *Management* nell'ambito del quale illustrare il D.Lgs. 231/2001 e il Modello adottato.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società. Le attività di comunicazione iniziale e di formazione periodica al personale aziendale sarà documentata a cura dell'Organismo di Vigilanza.

	Modello Organizzativo 231	Data 04.10.2022
	Parte Generale 231	Pagina 48 di 48

ALLEGATI

Parte Speciale

Il Codice etico

Il Regolamento dell'OdV

Il Sistema disciplinare